

SCHEMA CONVENZIONE

**ai sensi dell'art 1 comma 104 della Legge n. 160 del 27/12/2019
per il completamento della Carta Geologica ufficiale d'Italia**

TRA

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, Dott. Claudio Campobasso, giusta delega

E

La Regione Abruzzo di seguito denominata "Regione", con sede e domicilio fiscale in Via Salaria Antica Est 27/F, Codice Fiscale 80003170661, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Ing. Mauro Contestabile [REDACTED]

E

l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara – Dipartimento di Ingegneria e Geologia (d'ora innanzi denominato "Dipartimento INGEO") con sede in Pescara, a viale Pindaro, n. 42, 65127 (P.Iva 01335970693 - Cod. Fisc. 93002750698), in persona del Direttore pro-tempore Prof. Marcello Buccolini, [REDACTED] in qualità di legale rappresentante della struttura, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara autorizzato alla stipula della presente convenzione ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Regolamento di Ateneo che disciplina le attività per conto terzi, emanato con D.R. n. 244 del 24/4/2013 e successive modifiche, e ai sensi della Circolare Min. Infrastrutture n. 24600 del 14.10.19, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della medesima struttura.

PREMESSO CHE:

1. con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;

2. con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
3. con Decreto 27 novembre 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;
4. con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fanno parte l'ISPRA, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
5. l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
6. l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di *reporting*, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
7. la Regione Abruzzo agisce in attuazione ed in osservanza delle norme generali dello Statuto nel testo vigente promulgato dal Presidente della Regione Abruzzo e pubblicato nel BURA 10 gennaio 2007 n. 1 Straordinario e successive leggi statutarie regionali;
8. con Legge n. 24 del 31.03.1992 della Regione Abruzzo è stata prevista la realizzazione della Carta Geologica dell'intera area regionale, compresa la piattaforma continentale sino al limite delle acque territoriali, al fine di pervenire alla più puntuale ed aggiornata conoscenza del proprio territorio ed allo scopo di dotarsi dello strumento tecnico fondamentale per la tutela e difesa del suolo;
9. con Legge n. 41 del 24.08.2001 della Regione Abruzzo è stato stabilito quanto segue:
-all'art. 2, comma 1, l'affidamento dell'incarico di realizzazione dei Fogli geologici all'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti, mediante convenzione, il cui schema è approvato dalla medesima Giunta Regionale e la cui stipula è attribuita ai sensi della L.R. n. 77/99 ess.mm.ii al Dirigente della Direzione competente;

- all'art. 2, comma 2, l'assegnazione alla Direzione regionale competente in materia di Politiche dei Bacini idrografici delle risorse regionali necessarie per l'esecuzione di studi, ricerche, attività connesse, formazione del personale, divulgazione delle conoscenze, assunzione a termine di personale precario ed altre azioni finalizzate alla crescita della conoscenza geologica e geotematica della Regione;
10. con la Legge n. 6 del 08.02.2005 della Regione Abruzzo, all'art. 73, comma 12, espressamente è disposto che: *“Per la redazione di cartografia e studi geologici si confermano le procedure di cui all'art. 2 della L.R. n. 41/2001 per gli stanziamenti statali e regionali per gli anni successivi al 2003 e per gli ulteriori anni”*;
 11. con la legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n° 77 sono state definite le "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e ss.mm.ii.;
 12. con la Delibera di G.R. della Regione Abruzzo n° 385 del 2.7.2019, avente ad oggetto *"D.G.R. n° 347 del 18.06.2019, recante "Macrostruttura della Giunta Regionale - Atto di riorganizzazione. - Modifiche ed integrazioni"* è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa della Giunta regionale;
 13. con la Delibera di G.R. della Regione Abruzzo n° 854 del 27.12.2019, avente ad oggetto *"Parziale modifica alla D.G.R. n° 385 del 2.07.2019 recante: "D.G.R. n° 347 del 18.06.2019"*, è stata approvata la *"Macrostruttura della Giunta Regionale - Atto di riorganizzazione." – Modifiche ed integrazioni"*;
 14. con la Delibera di G.R. della Regione Abruzzo n°149 dell'11.03.2020, recante *"Dipartimento "Infrastrutture -Trasporti" - Approvazione del nuovo assetto organizzativo"* è stato deliberato il nuovo assetto organizzativo del *“Dipartimento Infrastrutture – Trasporti – DPE”* e ridenominato il *“Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa – DPE013”* in *“Servizio Difesa del Suolo – DPE013”* competente tra l'altro nella materia della cartografia geologica e geotematica;
 15. con la Delibera di G.R. della Regione Abruzzo n° 396 del 15.07.2020 è stato conferito all'Ing. Mauro Contestabile , ai sensi dell'art. 20 L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii., l'incarico di Dirigente del Servizio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;
 16. l'ISPRA, attraverso il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, organo cartografico ufficiale dello Stato ai sensi delle leggi 2 febbraio 1960 n. 68 e 24 maggio 1989 n. 183, e del D.P.R. 24 gennaio 1991 n. 85, ha in corso la realizzazione della Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (CARG);
 17. a tal fine, in applicazione dell'art.4 della Legge n.305/1989 e dell'art.4- sexies del Decreto Legge n.364/1995, convertito nella Legge n. 438/1995, sono state stipulate convenzioni ed accordi di programma con regioni, province autonome, università e Consiglio Nazionale delle Ricerche, con fondi stanziati ai sensi della Legge n.67/1988, della Legge n.305/1989, della Legge n.438/1995 e con fondi attribuiti in sede di assestamento di bilancio nell'anno

- 1996 e nell'anno 2004 derivanti dalla Legge n.183/89, nonché con quelli recati dall'art. 8, comma 2, del Decreto Legge n.132/1999 convertito con Legge n.226/1999 per il completamento della Carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino;
18. le attività oggetto della presente Convenzione hanno carattere istituzionale in quanto finalizzate alla conoscenza geologica del territorio, che costituisce il presupposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato alla difesa del suolo, alla prevenzione delle calamità naturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla pianificazione territoriale, alla progettazione di opere ed infrastrutture e alle esigenze di protezione civile;
 19. la Legge, n.160, del 27 dicembre 2019, all'art.1 comma 103 dispone che *“Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale(ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022”*;
 20. la medesima Legge all'art.1 comma 104 stabilisce, inoltre, che *“Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 103 sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 103”*;
 21. con tale norma il Legislatore attribuisce al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA il ruolo di coordinatore delle attività finalizzate al completamento della Carta Geologica d'Italia, ed individua i soggetti pubblici con cui l'ISPRA dovrà, a tal fine, collaborare;
 22. la suddetta norma individua, inoltre, nelle convenzioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la tipologia di accordo mediante il quale l'ISPRA dovrà instaurare i suddetti rapporti di collaborazione;
 23. l'art. 1 comma 104 della Legge n. 160/2019 costituisce, pertanto, il fondamento giuridico per la stipula del presente atto;
 24. il Servizio Geologico d'Italia, ora in ISPRA, ha già stipulato, in particolare, con la Regione Abruzzo Convenzioni o Accordi di Programma, attuati e già conclusi anche con l'apporto tecnico-scientifico dell'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti, ai sensi di quanto già indicato al precedente punto 9, relativamente a:
 - realizzazione ed informatizzazione dei Fogli geologici alla scala 1:50.000 n.n. 359 L'Aquila, 360 Torre dei Passeri, 368 Avezzano, 369 Sulmona –Finanziamenti Legge n. 305/89;

- realizzazione ed informatizzazione dei Fogli geologici alla scala 1:50.000 n.ri 339 Teramo, 349 Gran Sasso D'Italia, 351 Pescara, 361 Chieti (ex L. 438/95), 378 Scanno. - Finanziamenti della Legge n. 226/99;
 - realizzazione ed informatizzazione dei Fogli geologici alla scala 1:50.000 n. 372 Vasto (parte emersa e sommersa) e Parti a mare dei Fogli n. 339 Teramo e n. 351 Pescara- Finanziamenti della Legge n. 226/99- Finanziamenti 2004 (residuo 183/89);
25. in seguito allo studio preliminare dei parametri riguardanti le criticità geologico/ambientali presenti nella Regione tra i Fogli ritenuti finanziabili era incluso anche il Foglio geologico alla scala 1: 50.000: n. 379 Capracotta;
26. la Regione, con note prot. n. RA/88972 del 30/03/2020 e n. RA/93707 del 03/04/2020, ha inviato ad ISPRA la “Scheda Proposta Foglio” per proporre la realizzazione di quattro Fogli geologici: n.379 “Capracotta”, n. 377 “Trasacco” e n. 370 “Guardiagrele”, n. 350 “Penne” alla scala 1:50.000. Con le suddette note la Regione ha comunicato l’esistenza- per il Foglio n 379 Capracotta di rilevamenti geologici in scala 1:25.000 con una copertura pari al 27% dell’area del Foglio, di Studi di Microzonazione Sismica che copre il 5% dell’area del Foglio, di Sondaggi e di Indagine Geofisica a terra- per il Foglio n.377 Trasacco di rilevamenti geologici in scala 1:5.000 con una copertura pari al 0 % dell’area del Foglio; in scala 1: 10.000 con una copertura pari al 0 % dell’area del foglio; in scala 1:25.000 con una copertura pari al 25%; di Studi di Microzonazione Sismica di livello 1 che copre il 16,7% dell’area del Foglio con i relativi dati di Sondaggio e di Indagine Geofisica a terra- per il Foglio n. 370 Guardiagrele di rilevamenti geologici in scala 1:10.000 con una copertura pari al 33% dell’area del foglio; in scala 1:25000 con una copertura pari al 42% dell’area del foglio, di Studi di Microzonazione Sismica che copre il 24% dell’area del Foglio, di Sondaggi e di Indagine Geofisica a terra- per il Foglio n. 350 Penne, di rilevamenti geologici in 1:25000 con una copertura pari al 10% dell’area del foglio, di Studi di Microzonazione Sismica che copre l’8% dell’area del Foglio, di Sondaggi e di Indagine Geofisica a terra. La Regione Abruzzo ha inoltre individuato, per la realizzazione dei quattro Fogli n. 379 Capracotta, n. 377 Trasacco, n. 370 Guardiagrele e n. 350 Penne, l’Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio” – Dipartimento di Ingegneria e Geologia quale Ente scientifico in possesso dei requisiti di competenza e professionalità indicati da ISPRA;
27. L’ISPRA, valutate le proposte formulate dalla Regione, con nota n.2020/26624 del 19/06/2020, ha ammesso al finanziamento il Foglio geologico alla scala 1: 50.000 n 379 “Capracotta”;
28. l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del

- partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
29. l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 30. l'art. 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
 31. le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e dell'attività conoscitiva del territorio nazionale;
 32. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 (Oggetto)

La presente Convenzione definisce le modalità di collaborazione tra le Parti firmatarie avente ad oggetto la realizzazione, secondo gli standard CARG - contenuti nelle Linee Guida per la realizzazione della Carta Geologica e Geotematica alla scala 1:50.000 pubblicate nei Quaderni serie III del Servizio Geologico d'Italia e loro successive modifiche e integrazioni-, della cartografia geologica del Foglio geologico alla scala 1: 50.000 n 379 "Capracotta" e della relativa banca dati e del file di stampa finale.

ART. 3 (Compiti delle Parti)

ISPRA, la Regione Abruzzo e l'Università degli Studi di Chieti-Pescara "G. D'Annunzio" – Dipartimento INGEO si impegnano ad effettuare quanto di rispettiva competenza per la realizzazione del Foglio geologico di cui all'oggetto, secondo le modalità riportate nel Programma Operativo di Lavoro (POL) di cui all'art. 4.

Per la realizzazione del suddetto Foglio geologico potranno essere utilizzate cartografie ed elaborati esistenti, fermo restando la preventiva verifica, da parte dell'ISPRA, della buona qualità scientifica degli stessi.

In particolare l'ISPRA, attraverso il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, svolgerà le seguenti attività:

1. coordinamento del progetto;
2. coordinamento delle attività tecnico-scientifiche connesse al rilevamento, alle analisi, alla realizzazione dei prodotti cartografici, in collaborazione con la Regione e con le Università;
3. validazione tecnico-scientifica dei prodotti cartografici per le aree emerse assicurando la conformità agli standard del progetto CARG (*Linee Guida per la realizzazione della Carta Geologica e Geotematica alla scala 1:50.000* pubblicate nei *Quaderni serie III del Servizio Geologico d'Italia e loro successive modifiche e integrazioni*);
4. validazione della banca dati e dell'allestimento per la stampa e del file di stampa, assicurando la conformità dei prodotti agli standard (*Linee Guida per la realizzazione della Carta Geologica e Geotematica alla scala 1:50.000* pubblicate nei *Quaderni serie III del Servizio Geologico d'Italia e loro successive modifiche e integrazioni*).

L'ISPRA inoltre, nella persona del Responsabile della Convenzione che sarà anche Coordinatore del Progetto, svolgerà il ruolo di controllo della realizzazione del Foglio nel rispetto del cronoprogramma previsto dal POL e, all'esito positivo del quale, autorizzerà i rimborsi previsti al successivo art. 6.

L'ISPRA si impegna a pubblicare sul portale del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, i prodotti intermedi completati e validati, ferma restando la loro veste di provvisorietà e gli elaborati definitivi, effettuando esplicito richiamo alla presente Convenzione.

La Regione per le finalità oggetto della presente convenzione svolgerà i seguenti compiti:

1. metterà a disposizione la documentazione geologica esistente nell'area di rilevamento del Foglio con particolare riguardo agli Studi di microzonazione sismica di livello 1 predisposti dal Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile ai sensi dell'O.P.C.M. 3907/2012 e ss.mm.ii. nonché l'ulteriore documentazione tecnica e di pianificazione in atti presso il Servizio Difesa del Suolo;
2. collaborerà con l'ISPRA e con Università degli Studi di Chieti-Pescara "G. D'Annunzio" all'attuazione del progetto con l'impiego di propri mezzi, attrezzature, strumentazione e con personale avente specifiche competenze tecniche ed amministrative;
3. informatizzerà gli elaborati cartografici e redigerà la banca dati del Foglio, attraverso le attività del competente Servizio Informatica e Statistica (ex Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione), come da impegno reso formalmente con nota Prot. n. RA/0283728 del 29/09/2020.

L'Università degli Studi di Chieti e Pescara "G. D'Annunzio" – Dipartimento INGEO svolgerà i seguenti compiti:

1. realizzerà il rilevamento geologico dell'area ricompresa nel Foglio geologico, alla scala 1:10.000;
2. effettuerà le analisi biostratigrafiche e cronostatigrafiche;
3. allestirà gli elaborati cartografici;
4. allestirà i file di stampa;
5. redigerà le Note illustrative del Foglio.

ART.4 (Modalità di esecuzione delle attività)

Le parti convengono di stabilire le modalità di realizzazione delle attività di cui all'oggetto nell'ambito di un apposito Programma Operativo di Lavoro (POL) che dovrà essere redatto secondo le indicazioni dell'ISPRA, entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione.

Qualora vi siano attività da svolgere in campo le stesse saranno svolte in ossequio alle disposizioni governative concernenti le misure di prevenzione COVID 19.

ART. 5 (Spese)

L'ISPRA si impegna a rimborsare all'Università degli Studi di Chieti- Pescara "G. D'Annunzio" – Dipartimento INGEO - le spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione: per il Foglio n. 379 Capracotta sino ad un importo di 414.600,00 euro (euro quattrocentoquattordicimilaseicento/00). Tali importi sono da considerarsi fuori del campo di applicazione IVA (art.4 del DPR n. 633/72) in quanto trattasi di attività istituzionale.

ART. 6 (Modalità e termini di pagamento)

Per la realizzazione delle attività indicate nella presente Convenzione, così come descritte nel Programma Operativo di Lavoro, l'ISPRA rimborserà:

per il Foglio n.379 Capracotta

➤ All'Università degli Studi di Chieti- Pescara "G. D'Annunzio" – Dipartimento INGEO un contributo di importo pari a € 414.600,00 (euro quattrocentoquattordicimilaseicento/00) secondo le seguenti modalità:

- a) *il 30% dell'importo pari a € 124.380,00 (euro centoventiquattromilatrecentottanta/00) in seguito dalla sottoscrizione del POL, con rendicontazione dei costi sostenuti che verrà presentata congiuntamente a quella prevista al punto b).*
- b) *il 20% (dopo 12 mesi) fino a € 82.920,00 (euro ottantaduemilanovencentoventi/00) dalla sottoscrizione del POL, a seguito della consegna da parte del Responsabile di Convenzione dell'Università di Chieti-Pescara di quanto previsto nel POL, previa verifica dell'attività*

- svolta e favorevole accettazione da parte del Responsabile di Convenzione di ISPRA ed a seguito della presentazione di nota di debito e rendicontazione delle spese sostenute (a+b);
- c) il 20% (dopo 24 mesi) fino a € 82.920,00 (euro ottantaduemilanovecentoventi/00) dalla sottoscrizione del POL, a seguito della consegna da parte del Responsabile di Convenzione dell'Università di Chieti-Pescara di quanto previsto nel POL, previa verifica dell'attività svolta e favorevole accettazione da parte del Responsabile di Convenzione di ISPRA ed a seguito della presentazione di nota di debito e rendicontazione delle spese sostenute;
- d) il 20% (dopo 36 mesi) fino a € 82.920,00 (euro ottantaduemilanovecentoventi/00) dalla sottoscrizione del POL, a seguito della consegna da parte del Responsabile di Convenzione dell'Università di Chieti-Pescara di quanto previsto nel POL, previa verifica dell'attività svolta e favorevole accettazione da parte del Responsabile di Convenzione di ISPRA ed a seguito della presentazione di nota di debito e rendicontazione delle spese sostenute;
- e) il 10% (dopo 48 mesi) fino a € 41.460,00 (euro quarantunomilaquattrocentosessanta/00) a saldo dalla sottoscrizione del POL, a seguito della consegna da parte del Responsabile di Convenzione dell'Università di Chieti-Pescara di quanto previsto nel POL, previa verifica dell'attività svolta e favorevole accettazione da parte del Responsabile di Convenzione di ISPRA ed a seguito della presentazione di nota di debito e rendicontazione delle spese sostenute.

Il Responsabile di Convenzione di ISPRA provvederà all'autorizzazione dell'erogazione del rimborso richiesto.

Gli importi verranno rimborsati da ISPRA entro 30 gg dalla presentazione delle relative note di debito con le rendicontazioni allegate e sono subordinati alla verifica, tramite DURC, della regolarità contributiva, determinando, se del caso, l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del DPR n. 207/2010.

Le note di debito dovranno essere inviate ad ISPRA tramite fatturazione elettronica, utilizzando il seguente codice univoco ufficio: UF3ANQ.

ART.7 (Responsabili di Convenzione)

Il Responsabile di Convenzione ISPRA è il *Dott. Domenico Berti*, Coordinatore del Progetto. Il Responsabile di Convenzione della Regione Abruzzo è il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo pro tempore *Ing Mauro Contestabile*.

Il Responsabile di Convenzione dell'Università degli Studi di Chieti e Pescara "G. D'Annunzio" – Dipartimento di Ingegneria e Geologia è il *Prof. Marcello Buccolini*.

ART. 8 (Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del POL dalle Parti.

Qualora, per cause non imputabili alle Parti, non sia possibile il rispetto dei termini previsti nel POL, le Parti, di comune accordo, sin da ora pattuiscono di procedere ad una revisione del cronoprogramma stesso al fine di ultimare le prestazioni oggetto della presente convenzione, anche tramite una proroga delle attività descritte nel POL. Resta inteso che, ove necessario, l'eventuale proroga della presente convenzione non potrà essere superiore a sei mesi.

ART. 9 (Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate, ognuno nell'ambito di relativa competenza, le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per il proprio personale impiegato.

In particolare, le Parti assicurano reciprocamente e, ognuno nell'ambito di relativa competenza, il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 sui luoghi di lavoro. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

L'Università, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, potrà stipulare contratti di collaborazione e/o di con Soggetti Terzi, qualora a suo giudizio, il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla convenzione stessa. L'Università solleva la Regione Abruzzo e ISPRA da qualsiasi pretesa di Soggetti Terzi, in ordine alle attività loro affidate a qualunque titolo connesse all'esecuzione della presente Convenzione, a cui la Regione e ISPRA rimangono del tutto estranee. L'Università è, a tutti gli effetti, il Soggetto responsabile nei confronti dell'ISPRA, per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di Soggetti Terzi.

La Regione è, inoltre, fin d'ora sollevata da ogni responsabilità verso terzi, compresa l'Università, per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione della convenzione.

ART. 10 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole

deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le Parti si impegnano, altresì, a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione ad attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART. 11 (Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati, i dati acquisiti per conseguirli e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà delle Parti, mentre la proprietà dei prodotti si articola secondo le modalità ed i termini di seguito riportati. Le cartografie alla scala 1:50.000, la relativa banca dati alla scala 1:25.000 sono di proprietà di ISPRA, che ne potrà disporre pienamente, fatti salvi i diritti degli autori. Resta fermo l'eventuale utilizzo da parte della Regione e dell'Università degli Studi di Chieti – Pescara “G. D’Annunzio” dei risultati ottenuti per il solo soddisfacimento dei propri fini istituzionali. La cartografia alla scala 1:25.000 è di proprietà delle Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti degli autori. Le cartografie alla scala 1:10.000 sono di proprietà della Regione e dell'Università che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti degli autori.

Nelle eventuali pubblicazioni derivate dalle attività della presente Convenzione, si dovrà esplicitamente far riferimento ad essa e dovrà essere riportata la seguente dicitura “*Lavoro realizzato con fondi del Progetto CARG – Carta Geologica d’Italia 1:50.000*” (per lavori in italiano) o “*This research has been supported by the funds of the CARG – Project – Geological Map of Italy 1: 50,000*” (per lavori in lingua inglese).

ART. 12 (Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 60 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento positivamente eseguite.

ART. 13 (Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni. L'imposta di bollo e i relativi oneri accessori dovuti alla presente Convenzione sono a carico dell'Università.

ART. 14 (Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:

- l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n.48, PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

- la Regione Abruzzo in l'Aquila, Via Salaria Antica Est 27/f, PEC dpe013@pec.regione.abruzzo.it
- l'Università degli Studi di Chieti e Pescara "G. D'Annunzio" – Dipartimento di Ingegneria e Geologia PEC dip.ingeo@pec.unich.it.

ART. 15 (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 16 (Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle Parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n.241 nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Per ISPRA

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

Dott. Claudio Campobasso

Per la Regione Abruzzo

Ing. Mauro Contestabile

Per l'Università degli Studi di Chieti e Pescara "G. D'Annunzio"

Dipartimento di Ingegneria e Geologia

Prof. Marcello Buccolini